

Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 4, comma 10 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) per l'acquisto di velocipedi finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria.

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 definizioni
- art. 3 risorse finanziarie
- art. 4 delega di funzioni
- art. 5 soggetti beneficiari
- art. 6 interventi finanziabili
- art. 7 presentazione delle domande
- art. 8 istruttoria delle domande
- art. 9 concessione ed erogazione dei contributi
- art. 10 cumulo dei contributi
- art. 11 controlli
- art. 12 revoca
- art. 13 vincolo di destinazione
- art. 14 rinvio
- art. 15 rinvio dinamico
- art. 16 entrata in vigore

art. 1 oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 12 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il presente regolamento disciplina:

- a) il procedimento per la concessione e l'erogazione, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della regione Friuli Venezia Giulia (CCIAA), di contributi per l'acquisto di velocipedi nuovi di fabbrica, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria, promuovendo tra i soggetti pubblici e le imprese, la mobilità sostenibile in un'ottica di tutela dell'ambiente;
- b) il termine massimo entro il quale deve avvenire l'acquisto dei velocipedi;
- c) i criteri e le modalità per l'assegnazione alle CCIAA delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma 12 della legge regionale 13/2019;
- d) I criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per velocipede si intende:

- a) un veicolo nuovo di fabbrica con due o più ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo, nonché avente una larghezza non superiore a 1,30 metri, una lunghezza non superiore a 3 metri e un'altezza non superiore a 2,20 metri;
- b) una bicicletta nuova di fabbrica a pedalata assistita, dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare, nonché avente una larghezza non superiore a 1,30 metri, una lunghezza non superiore a 3 metri e un'altezza non superiore a 2,20 metri.

art. 3 risorse finanziarie

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 12 della legge regionale 13/2019, le risorse disponibili sono assegnate alle CCIAA in proporzione al numero di imprese, rispettivamente, iscritte al Registro delle imprese, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto stesso.

2. La concessione e l'erogazione delle somme assegnate avverrà per metà entro trenta giorni dal termine iniziale di presentazione delle domande di contributo fissato ai sensi dell'articolo 7, comma 5 e a seguire sulla base delle richieste inviate da parte delle CCIAA in relazione alle domande di contributo pervenute.

3. Le somme eventualmente non richieste o non utilizzate da una CCIAA potranno essere riassegnate e concesse ad un'altra CCIAA che ne abbia necessità.

art. 4 delega di funzioni

1. L'esercizio delle funzioni delegate alle CCIAA nonché i termini e le modalità di erogazione delle risorse ad esse destinate per lo svolgimento delle attività di competenza sono disciplinati da una convenzione stipulata con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 bis della legge regionale 13/2019.

art. 5 soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi:

- a) le imprese aventi la sede legale o la sede operativa sul territorio regionale alla data di presentazione della domanda;
- b) i soggetti pubblici aventi la sede territoriale sul territorio regionale, alla data di presentazione della domanda.

2. Sono escluse dai contributi le imprese che esercitano attività di vendita, di noleggio e di riparazione dei velocipedi di cui all'articolo 2.

art. 6 interventi finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo, le spese sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione del contributo per:

- a) l'acquisto di velocipedi nuovi di fabbrica, a pedalata assistita, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 300 euro, per ciascun velocipede;

- b) l'acquisto di un numero minimo di cinque velocipedi nuovi di fabbrica, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 1.500 euro.
- 2. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, l'acquisto si considera effettuato alla data della fattura quietanzata o di altro documento attestante l'avvenuto pagamento dell'acquisto del velocipede.
- 3. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili.
- 4. È ammessa la concessione di un solo contributo per soggetto richiedente.

art. 7 presentazione delle domande

- 1. La domanda di concessione del contributo è presentata, in modalità telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, alla CCIAA nella cui circoscrizione territoriale l'impresa richiedente ha la sede legale o la sede operativa e il soggetto pubblico ha la sede territoriale.
- 2. La domanda di contributo è redatta sul modello predisposto dalle CCIAA, sottoscritto in forma autografa oppure con firma digitale ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto competente in base all'ordinamento del soggetto pubblico.
- 3. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto del regime *de minimis*, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sul modello predisposto dalle CCIAA, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013, la dichiarazione è rilasciata dall'"impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013.
- 4. Con avvisi da pubblicarsi almeno trenta giorni prima sui propri siti istituzionali, le CCIAA fissano, contestualmente, i medesimi termini iniziale e finale di presentazione delle domande di contributo.
- 5. La domanda di contributo è presentata con le modalità di cui al comma 1, a partire dalle ore 09.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande, sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande, ai sensi del comma 5.
- 6. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e ora della ricevuta di spedizione del messaggio trasmesso mediante PEC al quale è allegata la domanda di contributo, attestata dai dati di certificazione del messaggio.
- 7. I modelli di cui al presente articolo e all'articolo 9, comma 4 sono pubblicati da ciascuna CCIAA sul proprio sito istituzionale con l'indicazione dell'indirizzo di PEC.

art. 8 istruttoria delle domande

- 1. La CCIAA svolge l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo,

nonché la completezza e la regolarità della domanda. La CCIAA procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del pertinente riparto.

2. Sono dichiarate inammissibili e rigettate:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dall'articolo 7, comma 6;
- b) le domande presentate senza l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 7, commi 2 e 3;
- c) le domande prive di firma autografa o digitale del richiedente ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
- d) le domande presentate da un soggetto che abbia già beneficiato del contributo previsto dal presente regolamento;
- e) le domande presentate con modalità diverse dalla PEC o inviate da un indirizzo di PEC diverso da quello del soggetto richiedente o inviate ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato dalle CCIAA.

3. La CCIAA comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.

4. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Nel caso in cui le integrazioni richieste ai sensi del comma 4 non siano pervenute entro il termine fissato, la domanda è rigettata dandone comunicazione al soggetto richiedente.

6. In pendenza del termine di cui al comma 4, i termini previsti dall'articolo 9 sono sospesi.

art. 9 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi dalle CCIAA tramite procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000.

2. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili a valere sul pertinente riparto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Ulteriori risorse finanziarie che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per soddisfare, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, le domande non finanziate per carenza di risorse.

3. Il responsabile del procedimento emette il provvedimento di concessione del contributo, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette, mediante PEC, al soggetto beneficiario entro i trenta giorni successivi.

4. Entro centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, i soggetti beneficiari trasmettono alla CCIAA, mediante PEC, la documentazione ai fini della rendicontazione della spesa e dell'erogazione del contributo, con le seguenti modalità:

- a) le imprese beneficiarie inviano la domanda di erogazione del contributo redatta sul modello predisposto dalle CCIAA, alla quale deve essere allegata la fattura quietanzata o altro documento attestante l'avvenuto pagamento dell'acquisto del velocipede sui quali, nel caso di acquisto di bicicletta a pedalata assistita, devono essere indicati il numero di telaio e il modello;
- b) i soggetti pubblici beneficiari presentano la domanda di erogazione del contributo redatta sul modello predisposto dalle CCIAA alla quale deve essere allegata, ai sensi dell'articolo 42 della

legge regionale 7/2000, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'acquisto per il quale il contributo è erogato è stato effettuato nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa e dal regolamento e delle condizioni poste nel provvedimento di concessione.

5. Il responsabile del procedimento emette il provvedimento di erogazione del contributo entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 4 e lo trasmette mediante PEC al soggetto beneficiario entro i trenta giorni successivi.

6. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati nel rispetto del regime *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

art. 10 cumulo dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei velocipedi, come risultante dalla fattura quietanzata o da altro documento attestante l'avvenuto pagamento dell'acquisto del velocipede, con altri incentivi ottenuti a copertura della medesima spesa.

art. 11 controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la CCIAA può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione al contributo concesso al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.

art. 12 revoca

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito di:

- a) rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
- b) mancato rispetto dei termini per l'acquisto del velocipede, di cui all'articolo 6, comma 1;
- c) mancato rispetto del vincolo di cui all'articolo 13;
- d) non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente regolamento accertata all'esito delle attività di controllo di cui all'articolo 11, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

2. La CCIAA comunica al soggetto beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione del contributo.

3. La revoca del provvedimento di concessione del contributo comporta la restituzione, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000, delle somme eventualmente erogate.

art. 13 vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000 le imprese beneficiarie sono tenute a utilizzare i velocipedi esclusivamente nell'ambito dell'attività d'impresa e a non alienarli, per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta l'erogazione del contributo.

art. 14 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 15 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE